



**CONFCOMMERCIO**  
**IMPRESE PER L'ITALIA**

**Nuoro Ogliastra**

**Oggetto: pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021 – Autodichiarazione delle imprese e modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework**

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2022 il decreto 11 dicembre 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si stabiliscono le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. In particolare, le disposizioni contenute nella richiamata normativa prevedono il ricorso ad una autodichiarazione sottoscritta dai soggetti beneficiari di specifiche misure di sostegno adottate in fase emergenziale (di seguito indicate) che consenta di verificare il rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" o della sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Temporary framework (TF - Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni).

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate verranno individuati i termini, le modalità ed il contenuto di tale autodichiarazione.

Le misure di sostegno adottate in fase emergenziale da attribuire in sede autodichiarativa alla sezione 3.1 o alla sezione 3.12 del TF sono di seguito indicate.

**- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:**

- esonero dal versamento del saldo dell'IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata dell'acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per determinati soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (articolo 24);
  - contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (articolo 25);
  - credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (articolo 28, come modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 che ha previsto che il credito d'imposta locazioni spetti alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019);
  - credito d'imposta per l'adeguamento dei processi produttivi e degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché delle associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore (articolo 120);
  - riduzione al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'IRAP per i lavoratori autonomi e imprese ubicati nel Comune di Campione d'Italia e credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nello stesso comune (articolo 129-bis);
  - esenzione dalla prima rata dell'IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (articolo 177).
- **decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:**
- esenzione dalla seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili (articolo 78, comma 1);
  - esenzione dall'IMU 2021 per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (articolo 78, comma 3).
- **decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:**

- contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati 1, 2 e 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (articoli 1, 1-bis, 1-ter);
  - credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda a favore delle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nonché le agenzie di viaggi e i tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta 2019 (articoli 8 e 8-bis);
  - cancellazione della seconda rata IMU 2020 concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 137 del 2020 (articoli 9 e 9-bis).
- decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6:**
- contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (articolo 2).
- legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021):**
- esenzione dalla prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili (articolo 1, comma 599);
  - proroga in favore del settore turistico, per i mesi da gennaio ad aprile 2021, del credito d'imposta di cui all'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 1, comma 602).
- decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69:**
- contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (articolo 1, commi da 1 a 9);
  - contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa è iniziata nel corso del 2019 (articoli 1-ter);
  - agevolazioni fiscali per gli operatori economici, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente (articolo 5);

- esonero, per il 2021, dal versamento del canone RAI a favore delle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore (articolo 6, commi 5 e 6);
  - esenzione dalla prima rata IMU 2021 per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (articolo 6-sexies).
- **decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:**
- ulteriori contributi a fondo perduto (articolo 1);
  - estensione e proroga del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 4).

### **Rispetto dei limiti e dei massimali della sezione 3.1 e 3.12**

Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale si afferma che gli aiuti sopra richiamati sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del TF, pari a 800.000 euro per impresa unica (ovvero a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli) per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e pari a 1.800.000 euro per impresa unica (ovvero a 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli) per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.

Si ritiene che i contenuti del citato articolo 2, comma 1 del decreto verranno meglio specificati nell'ambito delle successive disposizioni attuative.

Come indicato all'art. 2, comma 2 del decreto, ai fini del rispetto dei differenti massimali, in relazione a ciascun periodo di riferimento, rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, nei termini previsti dal paragrafo 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021 (Decisione di autorizzazione della Commissione Europea, tra l'altro, sul ricorso alla autodichiarazione per la verifica dei massimali di aiuto). Nello specifico, la Decisione della Commissione prevede che per "data di concessione" si deve intendere:

- la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia preceduta dalla presentazione di un'istanza e da esplicita approvazione da parte dell'amministrazione concedente;
- la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione se l'aiuto consiste in crediti d'imposta;
- la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

### **Autodichiarazione**

Ai soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dal comma 13 articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (e precedentemente indicati) sarà richiesta la presentazione all'Agenzia delle

entrate di un'autodichiarazione, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non superi i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 del TF. Come detto, i termini, le modalità e il contenuto dell'autodichiarazione saranno individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con specifico riferimento alla Sezione 3.12 i soggetti beneficiari dovranno attestare ulteriori condizioni:

- a) che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura, a condizione che lo stesso sia compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019;
- b) che l'importo dell'agevolazione non superi il 70 per cento dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo di cui alla lettera a), tranne che per le micro e piccole imprese, per le quali l'intensità dell'aiuto può arrivare al 90 per cento dei medesimi costi fissi non coperti.

Si ricorda che il TF intende per costi fissi quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre per costi variabili quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. In riferimento ai "costi fissi non coperti", si intende quelli sostenuti dalle imprese non coperti dai ricavi dello stesso periodo, considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Viene inoltre specificato che le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

### **Impresa unica e rispetto dei massimali degli aiuti ricevuti**

Al fine della verifica del rispetto dei massimali rileva la condizione di "impresa unica", ovvero si dovrà tener conto delle relazioni di controllo tra imprese. Nel caso in cui sono presenti relazioni di controllo, l'importo degli aiuti ricevuti dalle imprese facenti parte di una "impresa unica" dovranno essere sommate ai fini della verifica del rispetto dei massimali.

### **Recupero degli importi eccedenti i massimali di aiuto**

In caso di mancato rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla Sezione 3.1 o dalla Sezione 3.12 del TF, l'importo eccedente il massimale verrà considerato come fruito illecitamente e dovrà essere recuperato.

L'importo dell'aiuto eccedente i massimali potrà essere restituito volontariamente dal beneficiario e dovrà comprendere gli interessi di recupero calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

In caso di mancata restituzione volontaria, l'importo eccedente il massimale verrà sottratto dagli aiuti di Stato successivamente concessi al beneficiario, considerati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

In assenza di nuovi aiuti in favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere riversato.

L'attuazione della disciplina inerente al recupero degli importi eccedenti i massimali di aiuto verrà definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.